COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.3.2024
COM(2024) 105 final

2024/0058 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'approvazione, da parte del Consiglio, della decisione della Commissione sulla posizione che gli Stati membri dovranno adottare per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia in riferimento alla prevista adozione degli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia e all'approvazione di i) modifiche e cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia, ii) cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni e iii) una decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati. La Conferenza della Carta dell'energia deve approvare contestualmente l'adozione degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e gli altri punti.

Il trattato sulla Carta dell'energia

Il trattato sulla Carta dell'energia (ECT) è un accordo multilaterale in materia di scambi commerciali e investimenti applicabile al settore energetico, firmato nel 1994 ed entrato in vigore nel 1998. Contiene disposizioni sulla tutela degli investimenti, sugli scambi e sul transito di materiali e prodotti energetici e sui meccanismi di risoluzione delle controversie. Istituisce inoltre un quadro per la cooperazione internazionale nel settore dell'energia tra le Parti contraenti. L'Unione europea è parte dell'ECT insieme all'Euratom[1], alla maggior parte degli Stati membri dell'UE, al Giappone, al Regno Unito, alla Svizzera, alla Turchia e alla maggior parte dei paesi dei Balcani occidentali e dell'ex Unione sovietica, ad eccezione della Russia[2] e della Bielorussia[3]. Il 7 luglio 2023 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione del Consiglio sul recesso dell'Euratom dall'ECT, attualmente al vaglio del Consiglio.

La Conferenza della Carta dell'energia

La Conferenza della Carta dell'energia, istituita dall'ECT, è l'organo direttivo e decisionale della Carta dell'energia. Tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica (come l'UE e l'Euratom) che hanno firmato l'ECT o vi hanno aderito sono membri della Conferenza, che si riunisce periodicamente per discutere di questioni che incidono sulla cooperazione nel settore energetico tra i firmatari dell'ECT, riesaminare l'attuazione delle disposizioni dell'ECT e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati e prendere in considerazione eventuali nuovi strumenti e attività comuni nel quadro della Carta dell'energia. In particolare la Conferenza della Carta dell'energia adotta i testi degli emendamenti all'ECT e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'ECT. In sede di votazione sulle proposte di emendamento al testo dell'ECT, la Conferenza della Carta dell'energia adotta gli emendamenti all'unanimità delle Parti contraenti presenti e votanti. L'UE e l'Euratom dispongono di un numero di voti pari al numero dei loro Stati

---

1 Decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

2 La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Federazione russa lo status di osservatore.

3 La riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 ha revocato alla Bielorussia lo status di osservatore e l'applicazione provvisoria dell'ECT.

membri che sono Parti contraenti dell'ECT, sempreché non esercitino il proprio diritto di voto qualora lo esercitino i loro Stati membri e viceversa.

Decisioni da adottare in sede di Conferenza della Carta dell'energia

In seguito alla 33ª riunione della Conferenza della Carta dell'energia, tenutasi il 22 novembre 2022, si prevede che nel corso del 2024 la Conferenza ripresenterà alle Parti contraenti la proposta di adottare quattro decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT. Le decisioni saranno adottate simultaneamente al fine di:

– adottare gli emendamenti proposti al testo dell'ECT;

– approvare le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT;

– approvare i cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni; e

– approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati.

Il trattato sulla Carta dell'energia non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto. È anche uno dei trattati di investimento oggetto del maggior numero di controversie al mondo: gli Stati membri dell'UE sono il principale bersaglio dei ricorsi degli investitori, la maggior parte dei quali ha sede in altri paesi dell'UE. Di conseguenza nel novembre 2018 è stato avviato un processo di modernizzazione. La Conferenza della Carta dell'energia ha innanzitutto approvato un elenco di argomenti di discussione, che riguardano principalmente le disposizioni relative alla tutela degli investimenti. L'UE ha quindi proposto di eliminare la tutela di cui godono gli investimenti nei combustibili fossili.

Dopo 15 cicli di negoziati multilaterali tra luglio 2019 e giugno 2022, alla riunione straordinaria della Conferenza della Carta dell'energia del 24 giugno 2022 a Bruxelles è stato raggiunto un accordo di massima per concludere i negoziati. Il testo riveduto dell'ECT e dei suoi allegati è stato quindi sottoposto a revisione giuridica. Successivamente, il 19 agosto 2022, i progetti di decisioni finali contenenti i testi riveduti sono stati condivisi con tutte le Parti contraenti, compresi l'UE, l'Euratom e tutti gli Stati membri dell'UE che sono Parti contraenti dell'ECT.

Le decisioni relative alla modernizzazione dell'ECT dovranno essere votate all'unanimità. Se la votazione avrà esito positivo, le decisioni si considereranno adottate dalla Conferenza della Carta dell'energia. Ciò darà il via ai successivi processi di ratifica, applicazione provvisoria ed entrata in vigore dei vari elementi del pacchetto di riforme.

L'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT e degli altri elementi di modernizzazione sarà disciplinata dalla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati. Conformemente a questa decisione, le disposizioni di modernizzazione dovrebbero essere applicate provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico a decorrere da una data fissa successiva all'adozione. Qualsiasi Parte contraente può trasmettere al depositario (Portogallo) una dichiarazione secondo cui non può accettare l'applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT, rinunciando di fatto all'applicazione provvisoria. Il Segretariato dell'ECT renderà pubbliche eventuali dichiarazioni in tal senso. La Parte contraente che abbia depositato una siffatta dichiarazione può revocarla in qualsiasi momento, il che le consentirà di applicare provvisoriamente le disposizioni di modernizzazione dell'ECT in un momento successivo.

La presente proposta relativa all'approvazione, da parte del Consiglio, di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 101 del trattato Euratom intende stabilire la posizione che gli Stati membri dovranno adottare in sede di Conferenza della Carta dell'energia, che dovrà essere espressa durante una riunione o mediante procedura scritta, secondo i casi, in merito alle decisioni sopra descritte.

Allo stesso tempo la Commissione propone l'adozione di un accordo tra l'Unione europea, l'Euratom e gli Stati membri in merito all'interpretazione dell'ECT. L'accordo dovrebbe includere in particolare una conferma del fatto che una clausola come l'articolo 26 dell'ECT non poteva in passato e non può, né ora o né in futuro, fungere da base giuridica per un procedimento arbitrale avviato da un investitore di uno Stato membro in relazione a investimenti in un altro Stato membro, e de fatto che la clausola di temporaneità di cui all'articolo 47, paragrafo 3, ECT non può estendersi, né era destinata a estendersi, a tali procedimenti. Dovrebbe inoltre stabilire gli obblighi degli Stati membri nel caso in cui siano coinvolti in un procedimento arbitrale a seguito di una richiesta basata sull'articolo 26 ECT.

L'UE è coerente nella sua interpretazione secondo la quale l'ECT non si applica e non era destinato ad applicarsi alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di un altro Stato membro in merito a un investimento effettuato da quest'ultimo nel primo Stato membro. Questa interpretazione è stata esplicitamente confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza *Komstroy*, ma i tribunali arbitrali continuano a sostenere, come in passato, di non essere vincolati dalle sentenze della CGUE. Onde evitare che i tribunali continuino ad accettare di dirimere tali controversie, è necessario ribadire in modo esplicito e inequivocabile l'interpretazione autentica dell'ECT. Il modo più adatto per farlo è un accordo a norma del diritto internazionale consuetudinario codificato nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

L'accordo di cui sopra codificherà l'interpretazione dell'UE e dei suoi Stati membri in uno strumento separato di diritto pubblico internazionale (possibilità che esiste in forza dalla natura bilaterale degli obblighi), mentre la modernizzazione dell'ECT integrerà nel testo stesso, con una clausola apposita volta a garantire maggiore certezza, l'intesa tra tutte le Parti contraenti secondo cui l'articolo 26 ECT non si applica all'interno dell'UE. Entrambi gli elementi contribuiranno a eliminare, con il necessario grado di certezza del diritto, qualsiasi ambiguità e rischio attuale o futuro di arbitrato intra-UE in relazione all'ECT.

La posizione da adottare

La Commissione propone che gli Stati membri che sono Parti del trattato sulla Carta dell'energia adottino, per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, le posizioni di cui ai punti da 1 a 4 illustrati di seguito alla riunione della Conferenza sulla Carta dell'energia o in una procedura scritta, secondo il caso.

Adozione degli emendamenti proposti al testo dell'ECT

Gli emendamenti proposti al testo dell'ECT consistono in miglioramenti sostanziali che consentiranno di conformare l'ECT alle norme moderne che disciplinano la tutela degli investimenti e alle posizioni dell'UE in altre sedi (ad esempio UNCITRAL[4]). Allineeranno inoltre l'ECT all'approccio seguito dall'UE in materia di tutela degli investimenti negli accordi di libero scambio e di investimento approvati di recente.

[4] Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

In particolare l'ECT modificato contiene:

– **nuove disposizioni sulla tutela degli investimenti, in linea con le norme moderne e con le posizioni dell'UE**, che riaffermano il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti per raggiungere obiettivi politici legittimi ("**diritto di legiferare**"), anche per quanto riguarda la lotta ai cambiamenti climatici. Saranno tutelati solo gli investitori con un reale interesse economico e non sarà garantita alcuna tutela alle società di comodo[5];

– **nuove disposizioni sulla risoluzione delle controversie**, che proteggono le Parti contraenti da ricorsi infondati, prevedono garanzie a copertura delle spese e introducono un elevato livello di trasparenza nei procedimenti;

– **nuove disposizioni sullo sviluppo sostenibile**, in particolare per quanto concerne i cambiamenti climatici e la transizione energetica pulita, che introducono un meccanismo cui ricorrere in caso di disallineamento, il primo del suo genere in un trattato multilaterale di investimento;

– l'Unione ha ottenuto di inserire disposizioni per le organizzazioni di integrazione economica regionale (quali l'UE stessa), confermando esplicitamente che **non è possibile avviare un arbitrato intra-UE riguardo agli investimenti ai sensi dell'ECT**[6], in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE[7];

– **chiarimenti sostanziali sulle disposizioni relative al transito** per tener conto degli obblighi dei mercati dell'energia integrati con diritti di accesso di terzi, come quelli nell'UE, senza creare nuovi obblighi per l'UE[8];

– **una definizione aggiornata di attività economica nel settore dell'energia** che, insieme agli allegati EM/EM I, EQ/EQ I e NI (cfr. punto 2), consente di allineare la tutela degli investimenti nell'Unione agli obiettivi dell'UE.

L'adozione degli emendamenti al testo dell'ECT non produce, in linea di principio, effetti giuridici: secondo il diritto internazionale non equivale infatti alla firma, bensì alla sigla del testo negoziato.

Di conseguenza la Commissione propone che gli Stati membri, in sede di Conferenza della Carta dell'energia, adottino per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom una posizione tale da non impedire l'**adozione** degli emendamenti proposti all'ECT.

Approvazione delle modifiche e dei cambiamenti proposti degli allegati

L'articolo 34, paragrafo 3, lettera m), ECT prevede una procedura semplificata che consente alla Conferenza di adottare modifiche degli allegati dell'ECT. I cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT (CC 761) introducono una novità fondamentale: l'esclusione, attraverso

---

5 Le società di comodo sono società con sede in una Parte contraente dell'ECT che non svolgono però alcuna attività economica effettiva nel territorio della Parte e sono interessate soltanto alla tutela ai sensi dell'ECT.

6 Simili casi rappresentano la stragrande maggioranza dei ricorsi contro i paesi dell'UE nell'ultimo decennio, nonostante la posizione della Commissione, confermata dalla Corte di giustizia, secondo cui il diritto dell'UE esclude l'arbitrato intra-UE in materia di investimenti.

7 Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2018, *Slowakische Republik/Achmea BV*, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158, e sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2021, *Repubblica di Moldova/Komstroy LLC*, C-741/19, ECLI:EU:C:2021:655.

8 È importante notare che i nuovi impegni relativi all'accesso di terzi, ai meccanismi di assegnazione delle capacità e alle tariffe sono impegni di "maggior sforzo possibile", che sono soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e che quindi dovrebbero essere rispettati solo se non pregiudicano il quadro giuridico dell'UE e gli impegni internazionali assunti dall'Unione.

l'**allegato NI**, **di taluni materiali e prodotti energetici e di talune attività dall'ambito di applicazione della tutela di cui godono gli investimenti a norma della parte III dell'ECT**. L'UE ha ottenuto di limitare la tutela degli investimenti nell'UE come segue:

– esclusione della tutela per **tutti i nuovi investimenti a favore dei combustibili fossili nell'UE a partire da una data specifica successiva all'adozione**, con un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2030 per le centrali e le infrastrutture del gas pronte per l'idrogeno/il gas a basse emissioni di carbonio che emettono meno di 380 g CO_2/kWh, salvo se sostituiscono un impianto alimentato a carbone, torba o scisto bituminoso, nel qual caso il periodo di transizione termina il 15 agosto 2033;

– esclusione della tutela per **tutti gli investimenti esistenti a favore dei combustibili fossili nell'UE a partire da 10 anni dopo l'entrata in vigore (o l'applicazione provvisoria) degli emendamenti all'ECT** e al più tardi entro il 31 dicembre 2040;

– tutela solo per **l'idrogeno e i carburanti sintetici rinnovabili e a basse emissioni di carbonio**;

– esclusione della tutela per le attività di **cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio**.

I cambiamenti proposti **allineano l'ambito di applicazione dell'ECT al nuovo panorama delle tecnologie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio necessarie per la transizione energetica verde**. **A tal fine sono apportati cambiamenti all'allegato EM/EM I** (con l'aggiunta di nuovi materiali e prodotti energetici, ad esempio l'idrogeno e i combustibili derivati come l'ammoniaca e il metanolo, la biomassa, il biogas e i carburanti sintetici) **e all'allegato EQ/EQ I** (con l'aggiunta di nuove apparecchiature energetiche, ad esempio vari materiali isolanti e il vetro isolante a pareti multiple).

Inoltre sono stati creati nuovi allegati per dare attuazione al **principio di reciprocità**, secondo il quale le Parti contraenti non possono essere obbligate a tutelare gli investimenti di altre Parti contraenti se tali investimenti sono stati esclusi da queste ultime ai sensi dell'allegato NI, rinunciando ad applicare il meccanismo di risoluzione delle controversie tra un investitore e uno Stato di cui all'articolo 26 ECT (**nuovo allegato IA-NI**) o l'intera parte III sulla tutela degli investimenti (**nuovo allegato NPT**). L'energia nucleare rientra attualmente nell'ambito di applicazione del trattato e continuerà a farlo anche dopo i cambiamenti degli allegati, in particolare dell'allegato NI, senza alcuna modifica o cambiamento.

Di conseguenza la Commissione propone che in sede di Conferenza della Carta dell'energia gli Stati membri adottino una posizione tale da non impedire l'**approvazione** dei cambiamenti e delle modifiche proposti degli allegati dell'ECT.

Approvazione dei cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni

I cambiamenti introdotti nelle intese, nelle dichiarazioni e nelle decisioni riguardano la correzione di disposizioni obsolete (ad esempio la sostituzione di "*Comunità europee*" con "*Unione europea, Comunità europea dell'energia atomica*") e ulteriori chiarimenti del testo dell'ECT (ad esempio la precisazione che il termine "sovvenzione" comprende gli "aiuti di Stato" come definiti nel diritto dell'UE). L'approvazione di tali cambiamenti renderà più chiaro e preciso il testo dell'ECT.

Di conseguenza la Commissione propone che in sede di Conferenza della Carta dell'energia gli Stati membri adottino una posizione tale da non impedire l'**approvazione** dei cambiamenti proposti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni.

Approvazione della decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati

La Conferenza approverà una decisione che stabilisce le modalità di entrata in vigore e applicazione provvisoria degli emendamenti proposti all'ECT e dei cambiamenti dei suoi allegati indicate di seguito:

– **gli emendamenti al testo dell'ECT** entreranno in vigore conformemente all'articolo 42, paragrafo 4, ECT, ovvero una volta ratificati da tre quarti delle Parti contraenti. La decisione prevede anche che gli emendamenti siano applicati provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico, a meno che queste non presentino una dichiarazione che attesti che non sono in grado di farlo;

– **i cambiamenti dell'allegato NI, sezione C**, che prevede segnatamente un periodo di transizione di 10 anni per eliminare gradualmente la tutela degli investimenti esistenti a favore dei combustibili fossili nell'UE, **e i cambiamenti degli altri allegati** entreranno in vigore contestualmente agli emendamenti all'ECT (cfr. sopra). Saranno applicati provvisoriamente da tutte le Parti contraenti in modo automatico, salvo dichiarazione di impossibilità (cfr. sopra);

– **i cambiamenti dell'allegato NI, sezione B**, che prevede segnatamente l'esclusione dalla tutela nell'UE dei nuovi investimenti a favore dei combustibili fossili, entreranno in vigore automaticamente alla data specificata nella decisione della Conferenza senza bisogno di ulteriori ratifiche;

– **i cambiamenti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni** entreranno in vigore alla data dell'adozione per quanto riguarda le correzioni dei riferimenti obsoleti. I restanti cambiamenti entreranno in vigore contestualmente agli emendamenti all'ECT e, come tali emendamenti, fino ad allora si applicheranno su base provvisoria.

Le modalità di entrata in vigore e applicazione provvisoria degli emendamenti all'ECT, dell'allegato NI, sezione C, e dei cambiamenti degli altri allegati sono conformi alle disposizioni dell'ECT originale riguardo all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria. Inoltre l'Unione ha ottenuto che l'allegato NI, sezione B, entri in vigore automaticamente alla data specificata nella decisione della Conferenza, garantendo così la data di entrata in vigore dell'esclusione voluta dall'UE stessa per i nuovi investimenti nei combustibili fossili.

Di conseguenza la Commissione propone che in sede di Conferenza della Carta dell'energia gli Stati membri adottino, per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom, una posizione tale da non impedire l'**approvazione** della decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche degli allegati.

Tenendo presente che la Commissione europea ha presentato proposte di decisione sul recesso, rispettivamente, dell'UE e dell'Euratom dall'ECT, si prevede che l'Unione europea e l'Euratom, pur essendo ancora Parti contraenti dell'ECT al momento della votazione delle suddette decisioni della Conferenza della Carta dell'energia, non saranno presenti né votanti. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione che gli Stati membri che rimangono Parti contraenti dell'ECT dovranno adottare alla riunione della Conferenza della Carta dell'energia, qualora decidano di parteciparvi, o in una procedura scritta, secondo il caso. Ciò lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Principi

Il trattato Euratom non contiene alcuna disposizione equivalente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per le decisioni del Consiglio che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici. Quando un organo istituito da un accordo concluso dall'Euratom, come l'ECT, adotta atti che hanno effetti giuridici si applicano le procedure previste dall'articolo 101 del trattato Euratom.

L'articolo 101, primo comma, del trattato Euratom recita: "*[n]ell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo*".

L'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom recita: "*[t]ali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata*".

Applicazione al caso concreto

Il trattato sulla Carta dell'energia è un accordo internazionale di cui l'Euratom è parte.

Il 22 novembre 2022 la Conferenza della Carta dell'energia sarà chiamata ad adottare atti che producono effetti giuridici e avranno carattere vincolante nel diritto internazionale. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, essi sono soggetti all'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata.

Le decisioni che la Conferenza della Carta dell'energia è chiamata ad adottare per approvare le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati dell'ECT (CC 761), nonché i cambiamenti proposti delle intese, delle dichiarazioni e delle decisioni (CC 762), costituiscono atti aventi effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale. Ciò in quanto l'ECT conferisce alla Conferenza della Carta dell'energia il potere di apportare modifiche agli allegati, alle intese, alle dichiarazioni e alle decisioni dell'ECT senza la necessità di una successiva ratifica da parte delle Parti contraenti. Ai sensi dell'articolo 48 ECT, gli allegati e le decisioni sono parti integranti del trattato.

La decisione che deve essere adottata dalla Conferenza della Carta dell'energia per approvare la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto obbliga le Parti contraenti ad applicare provvisoriamente il testo modificato dell'ECT e i cambiamenti di alcune sezioni dei suoi allegati a decorrere da una data concordata, qualora non presentino una dichiarazione di impossibilità in tempo utile.

La decisione che deve essere adottata dalla Conferenza della Carta dell'energia per adottare gli emendamenti proposti al testo dell'ECT costituisce, nel particolare caso di specie, un atto avente effetti giuridici vincolanti ai sensi del diritto internazionale, in quanto deve essere adottata contestualmente alla decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al testo dell'ECT (cfr. sopra), il che obbliga le Parti contraenti ad applicare provvisoriamente tali emendamenti a decorrere da una data concordata qualora non presentino una dichiarazione di impossibilità in tempo utile.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 101, secondo comma, del trattato Euratom, in quanto il trattato Euratom non contiene alcuna disposizione equivalente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE per le decisioni che stabiliscono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo.

Pubblicazione degli atti previsti

Le decisioni della Conferenza della Carta dell'energia apporteranno modifiche agli allegati dell'ECT e devono pertanto essere pubblicate, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2024/0058 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Euratom in sede di Conferenza della Carta dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 98/181/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1), la Comunità europea dell'energia atomica ("l'Euratom") ha concluso il trattato sulla Carta dell'energia ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 16 aprile 1998.

(2) L'accordo non ha subito alcun aggiornamento sostanziale dagli anni novanta ed è diventato pertanto sempre più obsoleto.

(3) Ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo, la Conferenza della Carta dell'energia adotta testi di modifica all'accordo e approva le modifiche e i cambiamenti tecnici degli allegati dell'accordo.

(4) La Conferenza della Carta dell'energia è chiamata ad adottare gli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia e ad approvare i) le modifiche e i cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia, ii) i cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni nonché iii) la decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati. Si prevede che la Conferenza ripresenterà gli emendamenti proposti per adozione nel corso del 2024, in una riunione o mediante procedura scritta, secondo il caso.

(5) È opportuno stabilire la posizione che gli Stati membri che sono Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia dovranno adottare. Ciò lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Euratom e gli Stati membri.

(6) Parallelamente la Commissione europea ha presentato proposte di decisioni sul recesso dell'Unione europea e dell'Euratom dall'accordo, che devono essere adottate insieme alla presente proposta.

(7) Poiché i settori cui si applica il trattato sulla Carta dell'energia rientrano in gran parte nelle competenze esclusive dell'Unione e dell'Euratom, gli Stati membri non possono rimanere Parti contraenti del trattato dopo il recesso dell'Unione e dell'Euratom, salvo diversa autorizzazione di queste ultime. Pertanto, una volta che il recesso dell'Unione e dell'Euratom dal trattato sulla Carta dell'energia avrà preso effetto e in assenza di

un'autorizzazione dell'Unione e dell'Euratom a rimanere Parti contraenti, gli Stati membri dovranno recedere dal trattato entro un periodo ragionevole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio approva la seguente posizione che gli Stati membri che sono Parti contraenti del trattato sulla Carta dell'energia dovranno adottare in sede di Conferenza della Carta dell'energia per quanto riguarda le questioni che rientrano nel trattato Euratom:

a) non impedire l'adozione da parte della Conferenza degli emendamenti proposti al trattato sulla Carta dell'energia;

b) non impedire l'approvazione delle modifiche e dei cambiamenti proposti degli allegati del trattato sulla Carta dell'energia;

c) non impedire l'approvazione dei cambiamenti proposti di intese, dichiarazioni e decisioni; e

d) non impedire l'approvazione della decisione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione provvisoria degli emendamenti al trattato sulla Carta dell'energia e dei cambiamenti/delle modifiche dei suoi allegati.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente